



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

SERVIZI ISTITUZIONALI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO

SERVIZIO SICUREZZA URBANA

Ordinanza N. 13 del 06/03/2021

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA PARCHI, GIARDINI, SPAZI POLIVALENTI, IMPIANTI SPORTIVI E STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;
- il recente decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, ha stabilito che:
- all' art.1 comma 1, che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;
- all' art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'articolo 1 comma 16;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124”;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159”;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 02 marzo 2021 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” avente efficacia dal 06 marzo 2021 fino al 06 aprile 2021;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot.0032850 del 12.10.2020;

Preso atto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Tenuto conto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 10.11.2020 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Tenuto conto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 27.02.2021 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Marche, Piemonte e Lombardia” (Gazz. Uff. n. 50 del 28.02.2021);

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.8 del 05 marzo 2021;

Tenuto conto che i servizi educativi dell'infanzia non rientrano nell'attività scolastica e didattica obbligatoria e che i bambini frequentanti non hanno l'obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie aeree e pertanto potrebbero essere veicolo di trasmissione del virus Sars CoV-2;

Considerato che nelle ultime settimane un preoccupante incremento dei numeri del contagio sul territorio comunale ha interessato soprattutto la fascia più giovane della popolazione tanto da rendere necessaria da parte dell'ASUR l'adozione della misura preventiva della quarantena per tutte le classi della scuola d'infanzia Castellano fino al prossimo 11 marzo 2021;

Ritenuto opportuno, dato l'evolversi della situazione in atto, vietare la fruizione di parchi, giardini, spazi polivalenti, impianti sportivi, intesi quali luoghi di aggregazione per le fasce più giovani della popolazione, al fine di limitare al massimo le occasioni di contagio;

Tenuto conto che l'attività dei centri ludico-ricreativi, culturali e sociali è stata sospesa ai sensi dell'art. 16 del D.P.C.M. 02 marzo 2021;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

DISPONE

per le motivazioni citate in premessa, fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti presi in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus SARS-COV2/COVID-19, la chiusura di:

- tutti i parchi, i giardini e gli spazi polivalenti, pubblici o aperti al pubblico;
- gli impianti sportivi;
- le strutture adibite allo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia.

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 sono altresì sospese "*le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose*".

Anche le attività dei Centri di Aggregazione Giovanile dell'intero territorio comunale sono, pertanto, da intendersi sospese.

I soggetti gestori delle strutture e degli impianti interessati dalla chiusura per effetto di quanto ordinato con il presente atto, sono tenuti a provvedere all'esecuzione del dispositivo e a darne adeguata comunicazione all'utenza.

Tali soggetti, o il personale da questi delegato, sono tuttavia autorizzati ad accedere alle strutture ed impianti per i quali è stata disposta la chiusura per le operazioni di igienizzazione e sanificazione.

Per le strutture ed impianti non concessi in gestione si demanda al Responsabile dell'Area 4 dell'Ente delle adeguate misure atte a dare seguito a quanto disposto.

Per le strutture adibite allo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia è autorizzato altresì l'accesso al personale scolastico ed ai genitori dei bambini per il recupero del materiale.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 fino al 21 marzo 2021.

DISPONE INOLTRE

La trasmissione per notifica della presente ordinanza:

1. ai Responsabili delle Aree 4 e 3 dell'Ente affinché ne diano diffusione ed esecuzione;
2. alla Dirigente dell'Isc di Sant'Elpidio a Mare;
3. all'Area Vasta 4 Fermo;
4. al Corpo di Polizia Locale in sede;
5. alla Stazione Carabinieri di Sant'Elpidio a Mare.

La pubblicazione all'albo on line dell'Ente.

IL SINDACO

Alessio Terrenzi

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate